

STATUTO

dell'Associazione "Club Tecnologia e Passione"

TITOLO I

Natura e finalità dell'Associazione

Articolo 1 - Natura

E' costituita l'Associazione denominata "Club Tecnologia e Passione". L'Associazione ha sede in Porcari (Lucca), Piazza Felice Orsi, presso la Fondazione Giuseppe Lazzareschi; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia. L'associazione utilizza, con apposita convenzione ed in via esclusiva il logo Tecnologia e Passione di proprietà della Fondazione Giuseppe Lazzareschi.

Articolo 2- Finalità

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed opera senza limitazione di durata, ha come finalità quella di condividere e diffondere la passione per la tecnologia, creare aggregazione fra i propri associati, informare e formare sulle novità tecnologiche - a livello nazionale ed internazionale - sostenere e promuovere in varie forme il merito, l'eccellenza, la sostenibilità sociale e ambientale.

Articolo 3 - Attività istituzionali

L'Associazione per la realizzazione delle proprie finalità organizza iniziative, manifestazioni, incontri ed eventi. In particolare l'Associazione organizza e/o sovrintende l'evento "Tecnologia e Passione - Premio per l'Innovazione".

TITOLO II

Gli Associati

Articolo 4 - Definizione

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione i cittadini, aziende, enti, associazioni, italiani e stranieri, residenti e non residenti nel territorio dello Stato a condizione che accettino le norme del presente Statuto. I soci sono tenuti ad avere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi. I soci si dividono in:

- **soci fondatori:** si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea Costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- **soci promotori:** si considerano tali coloro (aziende, enti, associazioni, istituzioni) che hanno organizzato o organizzeranno l'evento Tecnologia e Passione;
- **soci meritevoli:** si considerano tali coloro (persone) che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo o per aver ricevuto un riconoscimento nell'evento Tecnologia e Passione Premio per l'Innovazione;

- **soci sostenitori**: si considerano tali coloro (aziende, enti, associazioni, istituzioni e persone) che animati dalla passione per la tecnologia verranno ammessi al Club su domanda da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Diritti ed obblighi degli associati

Il socio ha diritto:

- a frequentare l'Associazione e partecipare alle attività e manifestazioni indette dall'Associazione;
- a votare in Assemblea. Nel caso il socio sia contemporaneamente socio Fondatore e/o Sostenitore e/o Promotore e/o Meritevole avrà diritto ad esprimere un solo voto.

Il socio ha l'obbligo:

- di rispettare lo statuto dell'Associazione e dei suoi regolamenti;
- di tenere all'interno dell'Associazione un comportamento di collaborazione, cordiale e amichevole e comunque rispettoso nei confronti dell'Associazione stessa.
- di rispettare il Codice Etico dell'associazione.

I soci **Sostenitori** e **Promotori** sono tenuti al pagamento delle quote sociali annuali .

I soci **Fondatori** e **Meritevoli** non sono tenuti al pagamento delle quote sociali annuali. I soci Meritevoli possono ricoprire cariche all'interno del Consiglio Direttivo con un massimo di due membri.

Articolo 6 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio Fondatore e/o Meritevole può recedere in qualunque momento dall'Associazione; la dichiarazione di recesso deve essere rivolta per iscritto al Consiglio direttivo ed ha effetto immediato. Il socio Sostenitore e/o Promotore può recedere in qualunque momento dall'Associazione; la dichiarazione di recesso deve essere rivolta per iscritto o via informatica al Consiglio direttivo con 6 mesi di preavviso. Sarà tenuto a pagare comunque le quote sociali di competenza fino al 31 dicembre dell'anno di comunicazione del recesso.

Il socio può essere escluso:

- quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- quando arrechi danni materiali e/o morali all'Associazione, anche attraverso un comportamento non rispettoso nei riguardi della stessa.
- Quando non rispetti il codice etico
- Quando non corrisponda le quote associative di competenza.

Prima dell'esclusione il socio inadempiente deve essere intimato ad adempiere ai propri doveri, con un termine non inferiore a 30 giorni. Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio direttivo a maggioranza dei 2/3 dei propri membri e comunicate entro 30 giorni dalla loro adozione. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'Assemblea dei soci decide in maniera definitiva sulla questione alla sua prima riunione.

TITOLO III Organi dell'Associazione

Articolo 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

Articolo 7.A - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci **ammessi al voto** e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, se assunte in conformità dello statuto o nei termini eventualmente prescritti da disposizioni di legge in materia, applicabili all'Associazione. L'Assemblea si riunisce nella sede ordinaria o in altro luogo indicato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- all'approvazione dei regolamenti interni dell'Associazione;
- all'approvazione entro il mese di aprile di ciascun anno del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- alla destinazione dell'avanzo di gestione ed alla sistemazione dell'eventuale disavanzo su proposta del Consiglio Direttivo;
- ai ricorsi presentati da terzi per la mancata ammissione all'Associazione o per l'esclusione dalla stessa;
- ad ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 dei soci; in prima convocazione delibera con la maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione di bilancio.

Le Assemblee sono convocate mediante avviso di convocazione, con comunicazione scritta o in via informatica predisposta dal Presidente del Consiglio direttivo con anticipo di almeno trenta giorni precedenti alla stessa. In mancanza di questo le deliberazioni dell'Assemblea non vincolano i soci. La convocazione può anche essere richiesta da almeno 2/5 dei soci che presentano apposita istanza al Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere le materie poste all'ordine del giorno.

La partecipazione all'assemblea può avvenire con presenza fisica o per via telematica (videoconferenza). Il socio si può far rappresentare da un suo delegato o da altro socio dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo e fornendo un documento di delega che il Presidente avrà cura di mettere a disposizione in visione ai soci presenti durante l'assemblea.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano; in caso di mancanza anche di quest'ultimo la riunione è presieduta dall'altro Vice Presidente ovvero da persona nominata dai presenti a maggioranza semplice.

Il Presidente è coadiuvato da un segretario, dallo stesso nominato, che avrà cura di stendere il verbale della riunione. Le votazioni avvengono secondo il metodo "una testa – un voto". Il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può richiedere lo scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono immediatamente eseguibili.

Articolo 7.B Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo dell'Associazione che deve curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo deve altresì provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Associazione. A tal fine il Consiglio direttivo può stipulare contratti o accordi di qualsiasi tipo e spendere il nome dell'Associazione di fronte a terzi.

Il Consiglio direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci nei termini stabiliti.

Il Consiglio direttivo delibera sull'ammissione dei soci e sull'esclusione degli stessi.

Il Consiglio direttivo è tenuto a predisporre un registro dei soci con diritto di voto, aggiornato annualmente al 31/12, reso pubblico a tutti gli associati attraverso il sito web dell'associazione.

Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un numero di sette membri; sei membri votati più uno designato dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi. Posso candidarsi solo i soci, o per le aziende un loro delegato rappresentante. Dura in carica per un triennio. E' formato da un Presidente, due vice presidenti, tre consiglieri (di cui massimo due eletti fra i soci meritevoli) più il membro nominato dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza, il Consiglio Direttivo deve tempestivamente provvedere alla sostituzione del membro del Consiglio con il primo disponibile dei non eletti. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un Presidente e due Vice Presidenti.

Le funzioni dei membri del Consiglio sono svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio direttivo.

Regole di funzionamento

Il Consiglio direttivo si deve riunire almeno una volta per quadrimestre e ogniquale volta il Presidente o 2/5 dei suoi membri effettivi ne richiedano la convocazione.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente in maniera informale con chiamata diretta dei singoli membri, con specificazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento da un Vice Presidente con preferenza quello più anziano. Il Presidente della riunione nomina un segretario, che provvederà alla stesura del verbale della riunione. Il verbale della riunione deve essere firmato sia dal Presidente sia dal segretario.

Le deliberazioni vengono sempre prese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e sono immediatamente esecutive. Il Consiglio si riunisce normalmente presso la sede o altro luogo indicato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Rappresentanza dell'Associazione

La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente, salvo che il Consiglio direttivo non stabilisca diversamente per l'esecuzione di determinate deliberazioni.

TITOLO IV

Disposizioni economiche e finanziarie

Articolo 9 - Fondo comune dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione, denominato "Fondo comune" è costituito dai beni, mobili ed immobili, che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio dovrà essere amministrato dal Consiglio Direttivo osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore.

Articolo 10 - Entrate dell'associazione

Per il perseguimento delle attività istituzionali l'Associazione dispone delle entrate derivanti dai contributi dei soci, nonché da ogni altro contributo pubblico e privato, donazioni, eredità che la stessa può legittimamente ricevere, nonché da proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche in genere, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi fra gli Associati.

Articolo 11 - Durata dell'esercizio finanziario e approvazione dei bilanci

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini indicati.

L'eventuale avanzo annuale di gestione sarà destinato dall'assemblea alla promozione di iniziative di solidarietà, beneficenza e per il perseguimento delle attività dell'associazione.

TITOLO V

Scioglimento, liquidazione e disposizioni finali

Articolo 12- Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le norme sulla liquidazione previste dagli articoli 11 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi i cui fini istituzionali sono di carattere non lucrativo.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli Amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti di materia.